



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
CLAUDIO PROIETTI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 17
07 aprile 2023

Operazioni in contanti con turisti stranieri: adempimenti comunicativi in scadenza

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che, nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022, hanno effettuato operazioni in contanti con turisti stranieri, di importo tra 2.000,00 e 15.000,00 euro, **sono tenuti a comunicare i relativi dati all'Agenzia delle Entrate compilando il c.d. "modello polivalente": i) entro l'11.4.2023 (essendo il 10 aprile un giorno festivo), per coloro che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile; ii) entro il 20.4.2023, per gli altri soggetti obbligati.** L'art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012 dispone infatti, entro le predette date, la comunicazione delle operazioni in **contanti relative al turismo, effettuate nell'anno precedente: i) nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato italiano; ii) di importo compreso tra 2.000,00 e 15.000,00 euro.** La soglia di 2.000,00 euro corrisponde **al limite massimo di utilizzo del denaro contante**, previsto in via ordinaria ex art. 49 del DLgs. 231/2007 sino al 31.12.2022. Si segnala, per completezza informativa che **la legge di bilancio 2023**, modificando l'art. 49 del DLgs. 231/2007, **ha stabilito l'incremento del limite all'utilizzo del denaro contante da 2.000,00 a 5.000,00 euro**, a decorrere dall'1.1.2023. Conseguentemente, nel 2024, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo **pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro**, effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

Premessa



Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2bis del DL 2.3.2012 n. 16, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio **sono tenuti a comunicare**, all'Agenzia delle Entrate, **le operazioni in contanti relative al turismo**, effettuate nell'anno precedente:

- nei confronti di **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana**, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di **importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro**.

Osserva

In relazione alle operazioni effettuate dall'1.1.2022 al 31.12.2022, **l'adempimento in esame**:

- ha quale termine ordinario **il 11.4.2023 (essendo il 10 aprile un giorno festivo) o il 20.4.2023**, a seconda della periodicità di liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale);
- è effettuato mediante il **modello di comunicazione polivalente**, approvato ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2.8.2013 n. 94908.

Soggetti interessati DALLA COMUNICAZIONE delle operazioni legate al turismo

Sono tenuti ad effettuare la **comunicazione in rassegna**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 74 ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall'articolo 22 del DPR 633/72.

Osserva

Si tratta, in particolare:

- dei **commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico**, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano **prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande**, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano **prestazioni di trasporto di persone** nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- di coloro che **effettuano prestazioni di servizi rese** nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- di coloro **che effettuano prestazioni esenti** ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;

- delle **agenzie di viaggio e turismo** che effettuano l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili.

Finalità dell'adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al **divieto di utilizzo del contante**, stabilito dall'articolo 49, comma 1 del DLgs.21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro, l'articolo 3, comma 1, e 2bis del DL 16/2012, consente **il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro** (limite introdotto a decorrere dall'1.1.2019), per le operazioni legate al turismo effettuate:

- da parte dei **suddetti soggetti di cui agli artt. 22** (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei **confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana**, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Osserva

In ragione delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, del DL 16/2012 da parte dell'articolo 1, comma 245, della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall'1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano. Sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti, invece, al limite ordinario di utilizzo del contante pari a 2.999,99 euro.

Limite uso denaro contante acquisti turisti stranieri

Dal 2.3.2012 al 28.4.2012	Euro 1.000,00
Dal 29.4.2012 al 3.7.2017	Euro 15.000,00
Dal 4.7.2017 al 31.12.2018	Euro 10.000,00
Dall'1.1.2019	Euro 15.000,00

E' giusto il caso di precisare che:

- una **volta raggiunto o superato l'importo di euro 15.000,00**, l'operazione di acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo deve avvenire necessariamente in "modalità tracciata" ovvero, per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- la **disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati** (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni nei confronti di soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario di euro 2.000 per la regolazione in contanti.

Adempimenti ai fini della deroga all'utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista **per agevolare il turismo straniero**, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- **comunichi all'Agenzia delle Entrate**, in via preventiva, **l'intenzione di aderire alla speciale disciplina**, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare, ricorrendo al modello di comunicazione preventiva reso disponibile con il provvedimento direttoriale del 3 luglio 2012;
- **all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente** nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- **nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione** versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario.

I **soggetti interessati**, contestualmente al versamento del denaro contante incassato sul proprio conto corrente, **devono consegnare all'operatore finanziario soltanto la copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva.**

Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (articolo 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (articolo 74ter del DPR 633/72) devono inoltre **riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante**, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Nel 2023, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda, quindi, le operazioni in contanti legate al turismo:

- di **importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro**;
- effettuate dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

La comunicazione è **effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente**, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Codice fiscale		Mod. N.			
QUADRO TU					
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO					
ART. 3 CO. 2-BIS D.L. 16/2012					
TU001					
Cognome		Nome		Data di nascita	
1		2		3 giorno mese anno	
Comune o Stato estero di nascita		Provincia (sigla)		5	
4					
Città estera di residenza		6			
Codice Stato estero		Indirizzo estero della sede legale			
7		8			
Data emissione documento/fattura		Data di registrazione fattura		Numero fattura	
9 giorno mese anno		10 giorno mese anno		11	
Imponibile / Importo		Imposta		13	
12					

In particolare, per le previste operazioni in contanti legate al turismo, **la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in forma analitica** e presuppone che siano comunicati i seguenti dati:

- **nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente**;
- **Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente**;
- **data di emissione del documento/fattura**;
- **numero della fattura**;
- **data di registrazione della fattura**;
- **imponibile**;
- **IVA applicata**.

Osserva

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA e non è dovuta la compilazione di altri quadri del modello polivalente.

Termini di invio della comunicazione

Le comunicazioni delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2021, devono essere effettuate entro:

- il **11.4.2023 (essendo il 10 aprile un giorno festivo)**, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- il **20.4.2023**, da parte degli altri soggetti.

Annualità di riferimento	Liquidazione Iva nell' annualità di riferimento	Termine Trasmissione comunicazioni legate al turismo
2022	Mensile	11 Aprile 2023 (essendo il 10 aprile un giorno festivo)
	Trimestrale	20 Aprile 2023
	Annuale	

Osserva

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, **la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente** nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Modalità di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

- direttamente, **tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure **tramite gli intermediari abilitati** (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Osserva

La comunicazione telematica **deve essere conforme alle specifiche tecniche** approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Novità per le operazioni in contanti per il 2023

Si segnala, infine, per completezza informativa che, l'art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'art. 49 del DLgs. 231/2007, **ha stabilito l'incremento del limite all'utilizzo del denaro contante da 2.000,00 a 5.000,00 euro**, a decorrere dall'1.1.2023.

Conseguentemente, nel 2024, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo pari o **superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro**, effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti